

ALLEGATO "B"

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE rilasciato, dal Comune di Rosolini, VII Settore: Urbanistica S.U.E., S.U.A.P., Prot. Civile, Patrimonio, acquisito con prot. gen. n. 1763 del 22/01/2025, alla Ditta individuale "MALTESE PATRIZIA", relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, per l'attività di autolavaggio, sita in via Paolo Orsi (ex SS. 115) censita al N.C.E.U. fgl 38, p.lle 949 e 1018, del comune di Rosolini.

;



Registro Generale di Protocollo
N° 0001763 del 22/01/2025 15:06

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 22/01/2025 14:01
Tipo Documento: Tramite: Posta certificata
Classificazione: 11-21
Documento precedente: /
Oggetto: **AUA PER AUTOLAVAGGIO AUTOMATIZZATO DITTA MALTESE PATRIZIA**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
S.U.A.P. COMUNE DI ROSOLINI		SUAP@PEC.COMUNE.ROSOLINI.SR.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	22/01/2025	22/01/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	22/01/2025	24/01/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	22/01/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	Parere emissioni acustiche-signed.pdf
	Allegato	Relazione-signed.pdf



COMUNE DI ROSOLINI

VII Settore: Urbanistica, S.U.E. , S.U.A.P., Prot. Civile, Patrimonio

cap. 96019, via Sipione n. 79- tel. 0931.500111

p.iva 00056590896 – urbanistica@comune.rosolini.sr.it

Al Servizio S.U.A.P.

Sede

Oggetto: Attività “Autolavaggio automatico” sita in via Paolo Orsi, in ditta Maltese Patrizia;
Comunicazione Impatto Acustico ex art. 8, co. 4 o co, 6 della legge 447/1995;

VISTA la richiesta di codesto Servizio inerente all’oggetto, che si riscontra, relativa alla attività proposta dalla ditta Maltese Patrizia;

VISTI gli elaborati scritto-grafici allegati alla predetta richiesta e le integrazioni prodotte a firma del geom. Carmelo Giannone, libero professionista da Rosolini;

VISTI il vigente P.R.G., le sue Norme di attuazione, le Prescrizioni esecutive ed il Regolamento Edilizio Comunale, divenuti efficaci con il D.A. 435 del 21.9.1998;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10.08.2016 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 18.03.2022 n. 2;

VISTA la legge 26/10/1995 n. 447;

VISTA la comunicazione del 13.08.2024, giusta nota prot. 800/Sett. X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di indizione della Conferenza dei Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., al fine di acquisire i pareri endoprocedimentali relativi a, per la competenza di questo Settore, “Comunicazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, co. 4 o co. 6 della legge 477/1995;

VISTA la comunicazione prot. 1161/SETT.X del 12/11/2024, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore, inerente il Verbale di Conferenza dei servizi del 12.11.2021

CONSIDERATO che

- la ditta Maltese Patrizia, ha presentato domanda intesa ad ottenere gli assensi necessari per la realizzazione di un Autolavaggio automatico, sull’area posta in via Paolo Orsi (ex SS115) e distinta in Catasto terreni al fog. 38 - p.lla 949, ricadente all’interno della ZTO “D2/6 – aree artigianali miste di recupero” del P.R.G., interessata da insediamenti artigianali e commerciali ricadenti nei piani particolareggiati di recupero redatti ai sensi della L.R. 37/85;
- la domanda indicata ha dato luogo all’avvio del Procedimento Unico Ordinario ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., fra le quali la richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale, la cui “Autorità Competente” ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 59/2013 è il Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- La legge n. 447/1995 sull’inquinamento acustico che individua competenze e adempimenti a livello regionale, provinciale e comunale per la prevenzione, la gestione e il contenimento del rumore nell’ambiente di vita anche tramite la pianificazione delle attività di monitoraggio del rumore ambientale.

CONSIDERATO che:

- l'art. 4 della legge n. 447/95 al comma 1, lettera a), attribuisce alle regioni il compito di predisporre i criteri base attraverso i quali i comuni possano procedere alla classificazione del proprio territorio;
- il comma 1 dell'art. 33 del regolamento dell'ARPA prevede che "La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia individuando... le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali";
- il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso.

VISTO l'art. 6 della legge n. 447/1995, dove vengono individuate le competenze comunali in materia;

VISTO l'art. 8, commi 4 e 6 della Legge n. 447/1995;

VISTO l'art. 90 della L.R. n. 6/2001, con la quale è stata istituita in Sicilia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

DATO ATTO che questo Comune di Rosolini non ha adottato il piano comunale di zonizzazione acustica;

VISTO il decreto dell'11/09/2007, emanato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che adotta il documento contenente le "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni", inerenti i criteri e le procedure per consentire ai comuni l'individuazione e la classificazione del territorio in differenti zone acustiche.

VISTA la relazione di valutazione di Impatto Acustico Ambientale (dichiarazione emissioni acustiche) delle attrezzature per l'autolavaggio, resa per gli effetti dell'art. 47 della L. 445/1995, dall'ing. Ali Alessandro, tecnico competente in acustica, iscritto Etneca n. 60, con la quale accerta che le misure eseguite hanno evidenziato che l'emissione sonora dell'impianto "non costituisce incremento nei limiti previsti dalle vigenti normative", che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al non superamento dei limiti acustici ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 477/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011 resa dalla ditta proprietaria;

CONSIDERATO che:

- l'attività di autolavaggio non è compresa fra le attività a "bassa rumorosità" elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011;
- l'impianto ricade in area periferia a bassa densità abitativa;
- che gli edifici residenziali più vicini sono a distanza maggiore di ml. 10,00;

PRESO ATTO che le emissioni acustiche, come si rileva dalla predetta Relazione di Impatto Acustico del tecnico ing. Ali Alessandro, ai sensi dell'art. 8 co.5 della predetta legge non superano i limiti normativi in materia acustica, individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997;

Per tutto quanto sopra visto e considerato e stante le dichiarazioni rese e gli atti allegati alla richiesta, nulla osta all'esercizio dell'attività di che trattasi, con le seguenti prescrizioni:

- Che siano fatti salvi i diritti di terzi;
- Che ogni altro provvedimento necessario e comunque denominato, resta a carico della ditta richiedente;
- che non siano variati i macchinare/o gli impianti installati ed utilizzati;
- che l'attività non induca aumenti significativi dei flussi di traffico;
- che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna;
- la ditta resta onerata di comunicare ogni variazione di quanto dichiarato, nelle forme previste dalla legge;
- che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà alla redazione, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, delle integrazioni alla documentazione inerente all'impatto acustico;
- che siano adottate tutte le misure necessarie a minimizzare l'eventuale disturbo al vicinato;
- nel caso di significativo aumento del livello di rumorosità, la ditta dovrà produrre un piano di mitigazione e nuova documentazione di valutazione dell'impatto acustico, finalizzato a ridurre

o eliminare le emissioni sonore, redatto da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste;

L'inosservanza delle condizioni ed obblighi qui indicati ed ogni modifica apportata all'impianto non preventivamente autorizzata e/o difformità rispetto al progetto autorizzato, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e la nullità del presente.

Tutte le normative richiamate nel presente modello, si intendono citate alla versione vigente, comprensiva di ogni modifica e integrazione, alla data di sottoscrizione dello stesso.

Rosolini, lì 20.12.2024

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Santacroce

Firmato digitalmente da

Giuseppe Santacroce

CN = Santacroce Giuseppe
SerialNumber =
TINIT-SNTGPP61E16H574K
Data e ora della firma: 22/01/2025
11:20:14